

# GUIDA ALL'AFFIDO CONDIVISO



ALBERTO VIGANI &  
ELISABETTA MANTOVANI

## **ART. 24 COST.**

**Associazione per la tutela del diritto di difesa**

[www.avvocatogratis.com](http://www.avvocatogratis.com)



## **La difesa è un diritto di tutti Tutti hanno diritto alla difesa**

### **Istruzioni per l'uso**

Caro Lettore,

con la separazione dei coniugi, o talvolta con la sola fine di una storia, diventa arduo anche condividere serenamente le scelte sulla vita dei figli. La questione non è soltanto umana ma vi è anche un lato giuridico dell'affido dei figli.

Per questo motivo abbiamo pensato di mettere a disposizione una breve guida che permetta di trovare in poche pagine i principi essenziali che disciplinano la materia, fornendo così uno strumento operativo con cui orientarsi.

A tale fine, secondo uno standard già collaudato con successo più volte, abbiamo voluto offrire, "in pillole", quello che si deve sapere attraverso le risposte date alle domande più frequenti che i clienti più spesso mi rivolgono.

## Che cosa non trovi in questo manuale

Non abbiamo voluto scrivere un trattato ostico e complesso con ampi e noiosissimi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, sarebbe stato un errore. Non Ti sarebbe servito a nulla!

Visto l'argomento, avrai già capito che sarebbe stata solo una forzatura perché non si può concentrare la preparazione di un bravo professionista in poche pagine: e, con quell'approccio, avrei anche falsato i tuoi passi successivi, magari aiutandoti a sbagliare per eccesso di fiducia.

Non Ti riproponiamo, quindi, un manuale di centinaia di pagine, difficile da leggere anche per avvocati e professori (ce ne sono già tanti sul mercato (come quelli che noi ci siamo letto) e stanno bene lì, dove possono essere acquistati dai professionisti che dovranno lavorare per te)

Per questa ragione abbiamo scritto solo una agevole, breve, guida, comprensibile a tutti e di estesa utilità.

## Che cosa trovi in questo manuale

Questa è una breve sintesi della disciplina che vale quale prontuario utile per attivare la tua difesa tecnica e per orientarti velocemente in una materia complessa, ricca di prescrizioni normative, giurisprudenziali e prassi.

Non c'è tutto quello di cui avrai bisogno per gestire l'Affido Condiviso dei tuoi figli ma, senz'altro, vi troverai tutto quello che serve per iniziare ad organizzare la tua difesa assistita da un avvocato, magari abilitato al patrocinio a spese dello Stato.

Usa quindi questo manuale come una *roadmap* per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando gli errori che possono pregiudicare il buon esito dell'Affido dei Tuoi figli.

Come avrai già intuito, poiché un'assistenza tecnicamente qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della mia guida; quest'ultima Ti servirà anche per scegliere l'avvocato giusto per te e decidere assieme a lui i passi necessari senza sbagliare.

Anzi, ricorda sempre che mentre la norma è una, i casi particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di questo può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Ricorda poi che l'assistenza di un legale può essere richiesta anche con il "Patrocinio a spese dello Stato", in tutti quei casi i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge che sono spiegati nella "Guida breve al Gratuito Patrocinio" che puoi scaricare gratis in formato E-book (PDF) **cliccando [QUI](#)**.

3.01.2012

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani & Avv. Elisabetta Mantovani  
per **Associazione Art. 24 Cost.**

## **BIO**

### **Avv. Alberto A. Vigani**

classe 1967, laurea in giurisprudenza ad indirizzo forense presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro.

Legalista accanito, crede nella primazia dei diritti della persona e in una visione del diritto inteso quale strumento di garanzia e di giustizia: fa l'avvocato perché sa che in realtà la legge non è uguale per tutti, ma non vuole arrendersi. È iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nel cui Foro esercita la professione, è stato uno dei fondatori della Camera Arbitrale della Venezia Orientale ed ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster; attualmente cura anche la redazione scientifica di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi ([www.avvocatogratis.com](http://www.avvocatogratis.com) e [www.amministratoridisostegno.com](http://www.amministratoridisostegno.com)). Nel biennio 2014-2016 è stato delegato per il distretto di Venezia all'Organismo Unitario dell'Avvocatura dove ha coordinato la commissione Patrocinio a spese dello Stato. In quest'ultima veste ha anche coordinato il Focus sulla difesa dei non abbienti tenutosi nel corso della Conferenza Nazionale dell'Avvocatura del novembre 2015.

Con l'associazione ART. 24 COST. ha pubblicato 15 Guide Brevi in materia di diritto di difesa e gratuito patrocinio utili in tutti quei momenti che sono di maggior contatto fra cittadino e mondo della Giustizia.

Le Guide Brevi sono tutte distribuite gratuitamente in formato ebook (PDF) con oltre 200.000 download e sono scaricabili sia dal sito dell'Associazione ART. 24 COST. che dai principali portali di sharing ([lulu.com](http://lulu.com), [slideshare.net](http://slideshare.net), [ebookitaliani.it](http://ebookitaliani.it), [facebook.com](http://facebook.com), [scribd.com](http://scribd.com) etc.).

Per saperne di più lo trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>

### **Avv. Elisabetta Mantovani**

classe 1960, laurea in giurisprudenza ad indirizzo forense presso la Università di Padova. Avvocato iscritta al Foro di Venezia è stata

presidente della Camera Avvocati di San Doná di Piave e vicepresidente della Camera Civile Veneziana.

Ha fatto parte dell'Osservatorio per la redazione del Protocollo Diritto di Famiglia del Tribunale di Venezia.

Opera come consulente per il Consultorio Familiare dell'ASL 10 veneziana ed ha collaborato alla stesura del saggio "Il bambino in pezzi", edizioni La Meridiana, 2014 ed è coautrice della "Guida Breve alla Separazione ed al Divorzio" edita da Art. 24 Cost. nel 2016 .

Nel biennio 2014-2016 é stata delegata per il distretto di Venezia all'Organismo Unitario dell'Avvocatura dove ha coordinato la commissione Famiglia. In ragione di tale incarico ha partecipato su tutto il territorio nazionale ad eventi, audizioni ed incontri in riferimento alla adottanda riforma del diritto di famiglia e della relativa giurisdizione.

\*

## LICENZA D'USO



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, linkarlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo del sito dell'**Associazione Art. 24 Cost.:**

<http://www.avvocatogratis.com>



\*

## SOCIAL MEDIA

Puoi anche sottoscrivere il feed **RSS** del blog cliccando sul logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.avvocatogratis.com/feed/>



Puoi seguire [Avvocatogratis](#) e le sue news anche su **TWITTER** cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://twitter.com/avvocatogratis>



La Community dell'**Associazione ART. 24 COST.** e Avvocatogratis la trovi su **FACEBOOK** cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

<http://www.facebook.com/avvocatogratis>



## **L'AFFIDO CONDIVISO**

La legge 08.02.2006, n. 54 ha modificato le disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli presenti nel codice civile introducendo il principio dell'affidamento condiviso, ribadito anche con la successiva legge 10.12.2012 n.219 in tema di filiazione.

### **CON LA NUOVA LEGGE**

**1.**

#### **Che diritti hanno i minori?**

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. (art. 337 ter c.c. 1 comma)

**2.**

#### **Che disposizioni adotta il Giudice in ordine ai figli?**

Il giudice che pronuncia la separazione dei coniugi adotta i provvedimenti relativi ai figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati.

Determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando la misura e il modo con cui ognuno di essi deve contribuire al loro mantenimento, alla loro cura, all'istruzione e all'educazione.

Prende atto, se non sono contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. (art. 337 ter c.c.2 comma)

**3.**

#### **Chi esercita la responsabilità genitoriale?**

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione, salute, residenza) sono assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Sulle questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. (art. 337 ter, c. 3)

**4.**

#### **Come viene stabilito l'assegno di mantenimento dei figli?**

Salvo diversi accordi delle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche dei genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. (art. 337 ter, c. 4)

**5.**

#### **L'assegno rimane sempre lo stesso?**

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. (art. 337 ter, c. 5)

**6.**

#### **Il giudice può disporre controlli sui redditi dei genitori?**

Se le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultano sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi, anche se intestati a soggetti diversi. (art. 337 ter, c. 6)

**7.**

#### **E' possibile l'affidamento a un solo genitore?**

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. (art. 337 quater c. 1)

Ciascuno dei genitori quindi può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.

Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter (art. 337 quater, c. 2)

**8.**

#### **Le disposizioni sull'affidamento dei figli possono essere riviste?**

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del

contributo. (art. 337 quinquies )

**9.**

### **A chi è assegnata la casa familiare?**

Il godimento della casa familiare è attribuito considerando prioritariamente l'interesse dei figli.

Nel momento in cui il giudice decide sulla regolamentazione dell'affidamento dei figli, si occupa anche di collocarli presso l'uno o l'altro genitore, generalmente nella casa dove hanno fino a quel momento vissuto. La casa viene solitamente assegnata al genitore presso il quale vengono collocati per il maggior tempo di permanenza i figli, al fine di garantire a questi ultimi, nel loro superiore interesse, la continuità degli affetti, delle amicizie e delle abitudini di vita. È naturale che se il bambino è in tenera età venga collocato con tempi di permanenza prevalenti presso la madre, almeno per i primi anni di vita.

Con riferimento all'assegnazione della casa che la nuova normativa definisce familiare - e non più coniugale, applicandosi la nuova legge anche ai figli di genitori non coniugati -, non bisogna dimenticare che il nuovo art. 337 sexies, comma 1, cod. civ., prevede espressamente che *"il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.*

Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643 cod. civ.. (art. 337 sexies, c. 1)

Ogni genitore, quando vi siano figli minori, è obbligato a comunicare all'altro entro trenta giorni il proprio cambio di residenza o domicilio: la mancata comunicazione può comportare l'obbligo al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'altro genitore o dai figli per la difficoltà del suo reperimento. . (art. 337 sexiesrr, c. 2)

**10.**

### **I figli maggiorenni hanno diritto all'assegno di mantenimento?**

Il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. (art. 337 septies c. 1)

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni previste in favore dei figli minori. (art. 337septies c. 2)

## **11.**

### **Il figlio minore viene ascoltato dal Giudice?**

Il giudice dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui i genitori hanno trovato un accordo da omologare od in cui il giudice prende atto delle modalità di affidamento dei figli concordate dalle parti, può non procedersi all'ascolto del figlio minore se il giudice lo ritiene superfluo od in contrasto con il suo interesse. (art. 337 octies 1 comma c.c.)

Il giudice, sentite le parti e con il loro consenso, può anche rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 337 ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. (art. 337 octies, c. 2)

## **12.**

### **Che giudice è competente in caso di controversie?**

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. (art. 709 ter c.p.c., c. 1)

Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. (art. 709 ter c.p.c., c. 1)

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. (art. 709 ter c.p.c., c. 2)

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. (art. 709 ter c.p.c., c. 3)

## **13.**

### **Il coniuge che si sottrae al pagamento dell'assegno incorre in sanzioni penali?**

Si. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 che rimanda alle sanzioni penali previste dall'art. 570 del codice penale intitolato "Violazione degli obblighi di assistenza familiare".

Tale norma prevede che la sanzione sia la reclusione fino a un anno o la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

(art. 3 l. 08.02.2006, n. 54)

#### **14.**

##### **In che casi si applica la nuova legge?**

Le disposizioni della legge 08.02.2006, n. 54 e 10.12.2012 n. 219 si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili, di annullamento o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio(art.337 bis c.c.)

#### **15.**

##### **Nelle cause relative all'affido dei figli è possibile l'ammissione al gratuito patrocinio?**

Come nelle cause di separazione e di divorzio anche in quelle riguardanti l'affido dei figli e l'assegno di mantenimento si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato .

Se si è in possesso, pertanto, dei requisiti reddituali e soggettivi si può chiedere di essere ammessi alla nomina di un avvocato abilitato che sarà pagato integralmente dallo Stato.

Prima di iniziare il Tuo procedimento, verifica se sei nelle condizioni per avere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Per scaricare gratis in formato E- book (PDF) e consultare la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" [clicca QUI](#).

### **BREVI NOTE SUL GRATUITO PATROCINIO**

#### **a.**

##### **Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?**

E' un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo (oggi pari a € 14.973,82) di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

#### **b.**

##### **In quali giudizi è ammesso?**

Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel

processo tributario e di volontaria giurisdizione.

E' altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del consulente tecnico.

L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l'ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Nel processo civile, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione e deve perciò proporre una nuova istanza di ammissione per l'appello o il reclamo.

**C.**

### **Davanti a quali giudici si può essere ammessi al beneficio?**

Come sopra accennato, il patrocinio a spese dello stato viene concesso per ogni fase e stato del processo e davanti ad ogni giurisdizione: quindi innanzi ai tribunali, alle corti d'appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.

\*

## **CONCLUDENDO**

Con questa "guida breve" ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina dell'Affido Condiviso, anche con l'assistenza del patrocinio a spese dello Stato.

Per scaricare gratis in formato E- book (PDF) e consultare la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca [QUI](#)**.

Ricordate che per non commettere errori che complichino la gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato o, in mancanza, al consiglio dell'ordine degli avvocati della propria città.

\*

RicordaTi che, per non commettere errori che complichino la gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato o, in mancanza, al Consiglio dell'Ordine Forense della propria città per la consultazione degli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato e la scelta di un professionista di fiducia.

Avv. Alberto A. Vigani & Avv. Elisabetta Mantovani

per  
Associazione ART. 24 COST.



Ti ringraziamo per aver scaricato questo manuale ed aver quindi permesso la diffusione e la conoscenza dell'istituto del "Patrocinio a spese dello Stato".

Ricorda: prima di iniziare il Tuo procedimento verifica sempre se sei nelle condizioni per avere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Per scaricare gratis in formato E- book (PDF) e consultare la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" clicca [QUI](#).

**Associazione ART. 24 COST.**  
Per la tutela del diritto di difesa

Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è [info@avvocatogratis.com](mailto:info@avvocatogratis.com)

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti preghiamo di indicare come fonte la pagina principale: <http://www.avvocatogratis.com>

\*

Per saperne di più sul **Gratuito Patrocinio**  
ora **clicca su**  
[www.avvocatogratis.com](http://www.avvocatogratis.com)

[ò](#)

E **clicca qui** per trovare le altre pubblicazioni della Collana  
**"Le Guide Brevi al Gratuito Patrocinio"**